

N. 2949

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIARETTA, POLIDORO, BESSO
CORDERO, VIVIANI, RESCAGLIO e ZILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1997

Riduzione dell’accisa sul consumo di gasolio da riscaldamento e adeguamento dell’accisa della benzina senza piombo. Istituzione del Fondo di compensazione termica per le comunità residenti nella zona climatica F di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira ad un significativo ridimensionamento di uno dei fattori di sperequazione economica e sociale che interessano soprattutto le popolazioni residenti nei comuni di montagna.

Obiettivo della presente iniziativa legislativa è, infatti, la riduzione degli eccessivi costi per il gasolio da riscaldamento - che nelle aree di montagna costituisce spesso l'unico prodotto combustibile da riscaldamento - e l'istituzione di un Fondo di compensazione termica finalizzato al riequilibrio dei disagi sopportati dalle comunità insediate nella zona climatica F di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Tale zona, nella classificazione fissata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, è caratterizzata da un numero di gradi-giorno superiore a tremila e, dunque, perimetra quelle situazioni nelle quali l'uso del gasolio da riscaldamento incide in modo rilevante sui consumi familiari per evidenti ragioni climatiche.

Questa rilevanza assume proporzioni intollerabili, se si considera che la componente fiscale - imposta di consumo e imposta sul valore aggiunto - incide per circa il 70 per cento sul prezzo totale praticato dal mercato, ed ingiustificate, se si considera che l'accisa applicata nel nostro Paese è la più alta nella media europea ed è di gran lunga superiore al minimo previsto dall'articolo 5, comma 3, della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.

Nell'economia dei fini perseguiti dal presente disegno di legge, valutato che negli ultimi anni il consumo dei due principali prodotti destinati al riscaldamento (gasolio

e metano per usi civici) è andato consolidandosi in un rapporto considerato, per il nostro sistema-Paese, da mercato ormai in equilibrio; vista la sostanziale parificazione dell'incidenza inquinante derivante dalla combustione dei due prodotti; e apprezzati come ormai scarsamente significativi, almeno sotto il profilo delle macro-redditività di impresa, i segmenti di mercato - al di fuori delle aree di montagna - soggetti ad una reale concorrenza tra i due prodotti in parola, si ritiene inopportuno, perchè di modesta incidenza sul volume aggregato del gettito e, inoltre, di complessa soluzione tecnica, introdurre una differenziazione di accisa per tipologie di area climatica.

Questo orientamento non fa venir meno l'esigenza di dare concreta attuazione, anche in ambito fiscale, ai principi affermati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che all'articolo 1, comma 1, dispone: «La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali».

Per concorrere, in via complementare rispetto alla prima misura indicata, alla effettiva rimozione dei fattori di sperequazione economica e sociale che interessano, sul fronte dei consumi del gasolio da riscaldamento, quelle aree altrimenti destinate ad un pericoloso processo di spopolamento e di impoverimento di funzioni, la presente proposta prevede, in ciascuna delle regioni su cui insistono comuni rientranti nella zona climatica F, l'istituzione di un apposito Fondo di compensazione termica, per il riequilibrio dei disagi sociali sopportati dalle

comunità locali residenti. Al Fondo di compensazione termica dovrà essere destinata una quota dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, o dell'imposta sostitutiva, così come previsto dalla legge 14 giugno 1990, n. 158; l'entità di tale quota sarà determinata da ciascuna regione entro limiti massimi non superiori al 20 per cento dell'addizionale o dell'imposta sostitutiva.

La destinazione d'uso del Fondo sarà vincolata, di intesa tra regioni ed enti locali, al sostegno di quelle attività economico-produttive e di servizio e di quelle attività di carattere sociale il cui esercizio dipenda dall'approvvigionamento di gasolio da riscaldamento.

Per quanto riguarda la riduzione indifferenziata per tipologie di aree climatiche dell'aliquota prevista per il gasolio da riscaldamento, il presente disegno di legge, assunto il criterio dell'invarianza di gettito, si ispira ai contenuti della proposta di direttiva attualmente al vaglio della Commissio-

ne delle Comunità europee che, per assolvere l'obbligo di rivedere le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali di cui all'articolo 10 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, si propone un riorientamento delle politiche fiscali per combustibili e carburanti.

Nel merito, si propone di integrare il minor gettito derivante dall'abbassamento dell'accisa stabilita per il gasolio da riscaldamento prevedendo un sensibile incremento dell'aliquota della benzina senza piombo. Il maggior gettito garantito da tale incremento, incremento pari al delta tra le aliquote previste per la benzina con piombo e per la benzina senza piombo, rapportato al gettito attuale assicurato dall'aliquota per il gasolio da riscaldamento consentirebbe una riduzione del 26,9 per cento dell'attuale aliquota per il gasolio da riscaldamento, che si avvicinerrebbe così alla media europea.

L'incidenza sull'inflazione della misura contenuta nella presente proposta sarebbe impercettibile: 0,004 sul paniere ISTAT e 0,05 sulla variazione congiunturale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione dell'accisa sul gasolio da riscaldamento e adeguamento dell'accisa sulla benzina senza piombo)

1. Al fine di adeguare il carico fiscale sul gasolio da riscaldamento ai parametri previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, e successive modificazioni, garantendo l'invarianza del gettito, l'aliquota dell'accisa relativa alla benzina senza piombo è aumentata in misura pari alla differenza misurata nei confronti dell'aliquota relativa alla benzina con piombo. Il maggior gettito così ottenuto, rapportato al gettito attuale derivante dall'aliquota dell'accisa sul gasolio da riscaldamento, definisce la misura di riduzione dell'accisa di quest'ultimo.

2. La misura dell'aumento dell'accisa sulla benzina senza piombo e della riduzione dell'accisa sul gasolio da riscaldamento sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo di compensazione termica per le comunità residenti nella zona climatica F di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412)

1. Al fine di riequilibrare i disagi sopportati dalle comunità residenti nella zona climatica F, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n. 412, ogni regione sul cui territorio insistono comuni rientranti nella citata zona climatica F provvede all'istituzione di un Fondo di compensazione termica la cui destinazione d'uso è vincolata, d'intesa tra la regione e gli enti locali interessati, al sostegno di quelle attività economico-produttive e di servizio e di quelle attività di carattere sociale il cui esercizio dipenda dall'approvvigionamento di gasolio da riscaldamento.

2. Al Fondo di compensazione termica di cui al comma 1 le regioni devono destinare una quota dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato per combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali o artigiane, ovvero una quota dell'imposta sostitutiva, prevista dalla legge 14 giugno 1990, n. 158. L'entità di tale quota è determinata da ciascuna regione entro limiti massimi non superiori al 20 per cento dell'addizionale o dell'imposta sostitutiva.

